



DELIBERA N.	899
SEDUTA N.	208
DATA	25/03/2020

pag.	1
------	---

LEGISLATURA N. X

Oggetto: **Modalita' di svolgimento delle elezioni del Parlamento degli studenti della regione Marche (articolo 3, comma 3 della legge regionale 8 luglio 2019, n. 21)**

Il 25 marzo 2020 ad Ancona presso la sede dell'Assemblea legislativa delle Marche si è riunito l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.

		PRESENTI	ASSENTI
Antonio Mastrovincenzo	- Presidente	X	
Renato Claudio Minardi	- Vicepresidente	X	
Piero Celani	- Vicepresidente	X	
Mirco Carloni	- Consigliere segretario	X	
Boris Rapa	- Consigliere segretario	X	

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche **Antonio Mastrovincenzo** che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'Ufficio di presidenza **Maria Rosa Zampa** .

LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO E' APPROVATA ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI

PUBBLICATA NEL BURM N. DEL



OGGETTO: Legge regionale 8 luglio 2019, n. 21 (Istituzione del Parlamento degli studenti della regione Marche) Regolamento su modalità di svolgimento delle elezioni.

L'Ufficio di Presidenza

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione;

RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio, che qui si intende richiamato interamente e condiviso in ogni sua parte, di deliberare in merito;

VISTI l'articolo 3, comma 3 della legge regionale 8 luglio 2019, n. 21 (Istituzione del Parlamento degli studenti della regione Marche) e l'articolo 15, comma 1, lettera h) del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

VISTA la proposta del Segretario generale, che contiene il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica previsto dall'articolo 3, comma 3 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi, nonché l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva e non può derivare alcun impegno di spesa a carico del Bilancio dell'Assemblea legislativa regionale;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento che definisce, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 8 luglio 2019, n. 21, le modalità di svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento degli studenti della regione Marche (di seguito PSRM) che, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A), ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di demandare ad una successiva propria determinazione l'indizione delle elezioni del PSRM, sentito l'Ufficio scolastico regionale, nel rispetto di quanto disposto nell'articolo 2 del Regolamento di cui al punto 1;
3. di demandare al Servizio Risorse umane, finanziarie e strumentali la realizzazione della piattaforma per la votazione online prevista dall'articolo 5 del Regolamento di cui al punto 1 e alla Segreteria generale gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione, compreso il coordinamento generale per l'elezione dei membri del PSRM.

Il Presidente dell'Assemblea legislativa
Antonio Mastrovincenzo

Il Segretario dell'Ufficio di Presidenza
Maria Rosa Zampa



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e principali atti di riferimento

- legge regionale 8 luglio 2019, n. 21 (Istituzione del Parlamento degli studenti della regione Marche). Articolo 3, comma 3;
- legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale). Articolo 3, comma 3;
- Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa. Articolo 15, comma 1, lettera h).

Motivazione

La legge regionale 8 luglio 2019, n. 21 (Istituzione del Parlamento degli studenti della regione Marche), al fine di promuovere la più ampia partecipazione dei giovani studenti alla vita democratica ed istituzionale della Regione, stabilisce l'istituzione, presso l'Assemblea legislativa regionale, del Parlamento degli studenti della regione Marche, di seguito denominato PSRM.

Per quanto di interesse, il comma 3 dell'articolo 3 della citata legge regionale 21/2019 prevede che le modalità di svolgimento delle elezioni dei membri del PSRM sono definite dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, sentito l'Ufficio scolastico regionale per le Marche del Ministero per l'istruzione, l'Università e la Ricerca.

In merito i contatti con l'Ufficio scolastico regionale per l'elaborazione condivisa del testo regolamentare che definisce le suddette modalità di svolgimento sono stati tenuti dall'Ufficio di Gabinetto del Presidente dell'Assemblea legislativa.

In data 13 gennaio 2020 il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale ha fatto pervenire il testo della suddetta proposta evidenziando il proprio contributo del quale si è tenuto conto nella stesura definitiva del relativo testo riportato nell'allegato A).

Nello specifico, quindi, partendo dall'impianto elettorale stabilito già con la legge regionale (la quale prevede che i 30 membri del PRSM sono eletti, in rappresentanza della popolazione studentesca delle scuole secondarie di secondo grado presenti sul territorio regionale, dalle consulte provinciali studentesche tra il loro componenti), i punti salienti concernenti le modalità di svolgimento delle elezioni sono i seguenti:

- la funzione di indire le elezioni per la costituzione del PRSM che è assegnata all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale (articolo 2);
- la costituzione di una Commissione elettorale con la previsione della composizione e delle funzioni ad essa spettanti (articolo 3);
- il numero delle circoscrizioni elettorali e la composizione delle liste provinciali (articolo 4);
- la modalità di voto mediante una specifica piattaforma elettorale online da realizzarsi a cura della competente struttura dell'Assemblea legislativa regionale (articolo 5);
- le regole per la validità del voto e per l'assegnazione dei seggi (articoli 6 e 7);
- le modalità di redazione e pubblicità del relativo verbale (articolo 8).

Il Regolamento, così come previsto dalla legge, disciplina quindi esclusivamente le modalità di svolgimento delle elezioni del PSRM, rinviando, per quanto non disposto dallo stesso, alla legge istitutiva.

Per quanto concerne, poi, le norme per il funzionamento del PSRM, di competenza dell'organismo stesso, ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 21/2019, è l'approvazione del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento che deve disciplinare le modalità di elezione e le attribuzioni del Presidente e del Segretario, la convocazione e le modalità di



svolgimento dei lavori del PSRM, nonché la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni parlamentari.

Esito dell'istruttoria

Date le risultanze dell'istruttoria svolta e sintetizzata nel presente documento istruttorio si propone l'adozione di conforme deliberazione di cui si attesta la legittimità e la regolarità tecnica ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 14/2003.

Il sottoscritto, infine, visti l'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

Il responsabile del procedimento
(Patrizia Bonvini)

PROPOSTA E PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto propone all'Ufficio di Presidenza l'adozione della presente deliberazione concernente "Legge regionale 8 luglio 2019, n. 21 (Istituzione del Parlamento degli studenti della regione Marche). Modalità di svolgimento delle elezioni", in merito alla quale esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica. Visti, inoltre, gli articoli 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) nonché gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 maggio 2001, n.165) il sottoscritto dichiara, ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazione anche potenziale di conflitto di interessi. Attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva e non può derivare alcun impegno di spesa a carico del Bilancio dell'Assemblea legislativa regionale.

Il Segretario generale
(Maria Rosa Zampa)

La presente deliberazione si compone di 7 pagine, di cui 3 pagine di allegati che costituiscono parte integrante della stessa.

Il Segretario dell'Ufficio di presidenza
(Maria Rosa Zampa)



ALLEGATO A

Regolamento su
Modalità di svolgimento delle elezioni
del
Parlamento degli studenti della regione Marche
(Legge regionale 8 luglio 2019, n. 21
Istituzione del Parlamento degli studenti della regione Marche)

Articolo 1
(Oggetto)

1. Il presente atto, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 8 luglio 2019 n. 21, definisce le modalità di svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento degli studenti della regione Marche (di seguito denominato PSRM).

Articolo 2
(Indizione delle elezioni)

1. L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche, sentito l'Ufficio Scolastico Regionale, indice le elezioni per la costituzione del PSRM da tenersi in un'unica giornata non festiva, dalle ore 9,00 alle ore 21,00, secondo le modalità disciplinate nel presente atto, entro quaranta giorni dall'elezione per il rinnovo delle consulte provinciali studentesche e comunque non prima che siano trascorsi 7 (sette) giorni dalla pubblicazione delle liste di cui al comma 3 dell'articolo 4.

Articolo 3
(Commissione elettorale)

1. E' istituita la Commissione elettorale per l'elezione del PSRM così composta:
 - a) un rappresentante dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche che assume le funzioni di Presidente;
 - b) un rappresentante dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche che assume le funzioni di Segretario;
 - c) un rappresentante dell'Ufficio Sistemi informativi dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche.
2. La Commissione elettorale è costituita con decreto del Segretario generale.
3. La Commissione elettorale ha il compito di:



- a) verificare la corretta programmazione della piattaforma elettorale con riferimento alla tempistica prevista per il voto come indicata al comma 1 dell'articolo 2;
 - b) verificare l'abilitazione al voto sulla piattaforma elettorale online di cui all'articolo 5, degli aventi diritto;
 - c) prendere atto dell'esito del voto online in base allo scrutinio immediato risultante dallo stesso;
 - d) procedere all'assegnazione dei seggi secondo quanto previsto all'articolo 7.
4. La Commissione elettorale si riunisce presso la sede dell'Assemblea Legislativa regionale delle Marche sita ad Ancona, Piazza Cavour n. 23; una prima volta per le operazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 3 ed una seconda volta secondo quanto indicato all'articolo 7.

Articolo 4

(Elettorato attivo e passivo e circoscrizioni elettorali)

1. Sono elettori ed eleggibili a membri del PSRM gli studenti componenti le consulte provinciali studentesche in rappresentanza della popolazione studentesca delle scuole secondarie di secondo grado presenti sul territorio regionale.
2. Il territorio, ai fini dell'elezione del PSRM, è ripartito in cinque (5) circoscrizioni elettorali corrispondenti agli ambiti scolastici provinciali di Ancona, Pesaro Urbino, Macerata, Ascoli Piceno e Fermo. La ripartizione dei trenta (30) seggi, effettuata in base al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 21/2019 è:
 - Ancona: n.8
 - Pesaro Urbino: n.8
 - Macerata: n.7
 - Ascoli Piceno n.4
 - Fermo n.3
3. In ogni circoscrizione elettorale è presentata una sola lista di candidati composta da tutti gli eletti nella relativa consulta provinciale studentesca e comunicata all'Assemblea legislativa regionale ai fini della pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Assemblea stessa.

Articolo 5

(Modalità di voto)

1. La votazione avviene con procedura telematica mediante apposita piattaforma elettorale online sul sito web istituzionale dell'Assemblea legislativa regionale, predisposta dalla struttura competente in materia di Sistemi informativi dell'Assemblea stessa.
2. Sono garantite l'unicità, la personalità e la segretezza del voto espresso per via telematica dal singolo elettore al quale sono comunicati modalità e codici di accesso alla piattaforma indicata al comma 1, tramite e-mail, da parte dell'Ufficio Sistemi informativi dell'Assemblea legislativa regionale.
3. L'elettore esprime il suo voto apponendo una vidimazione digitale a fianco di uno dei nomi che compongono la lista della circoscrizione elettorale di appartenenza.

Articolo 6

(Validità del voto)



1. Per la validità delle elezioni non è richiesto alcun quorum di votanti, il cui numero finale è debitamente registrato nel verbale come previsto dall'articolo 8 del presente atto.

Articolo 7
(Assegnazione dei seggi)

1. Ai fini delle operazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 3 dell'articolo 3, la Commissione elettorale si riunisce il giorno successivo alla conclusione delle operazioni di voto.
2. Per ogni circoscrizione elettorale, nel rispetto della ripartizione indicata al comma 2 dell'articolo 4, la Commissione elettorale assegna i seggi ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti i quali sono proclamati eletti.
3. In caso di parità di voti è eletto lo studente che frequenta l'anno di studi superiore. In caso di ulteriore parità è eletto lo studente più giovane di età.

Articolo 8
(Verbale)

1. Di tutte le operazioni della Commissione elettorale è redatto dal Segretario, in un unico esemplare, il processo verbale.
2. Il processo verbale, sottoscritto dai tutti i componenti della Commissione elettorale, con allegate le risultanze dello scrutinio online, è pubblicato nel sito web istituzionale dell'Assemblea legislativa regionale e conservato presso l'Assemblea stessa.